

VERBALE DI ACCORDO**Trattamento di Cassa Integrazione Guadagni per i lavoratori apprendisti iscritti
Cassa Edile di Biella**

Addì 24 aprile 2009 presso il Collegio Costruttori Edili di Biella si sono incontrati:

- il Collegio Costruttori Edili del Biellese rappresentata dai Signori Geom. Rino BAZZ, presidente Collegio Costruttori, Dr. Orazio SCANZIO Direttore Collegio Costruttori
 - La Confartigianato rappresentata dal Sig. Franco Prina Cerai, presidente assistito dal direttore Sig. Massimo Rag. Foscale
 - La C.N.A. rappresentata dal Sig. Edmondo Grosso, Presidente e dal Sig. Luca Guzzi direttore
- e
- la Fe.N.E.A.L.- U.I.L di Biella, rappresentata dal sig. Giovanni Gemin
 - la FILCA - CISL di Biella rappresentata dal Sig. Pietro Tarizzo
 - la FILLEA – CGIL di Biella rappresentata dal Sig. Sergio Bono

che costituiscono la Federazione Unitaria dei Lavoratori delle Costruzioni

VISTO

- l'allegato 33 al verbale di Accordo 18 giugno 2008 per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini nonché il successivo verbale sindacale nazionale del 4 dicembre 2008, entrambi in materia di prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti

- CC.N.L. 23.07.2008 Edili Artigiano, visto l'art. 12 allegato D e allegato L del 1° ottobre 2004

si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) Le Parti sociali come sopra individuate convengono di istituire, con decorrenza 1° gennaio 2009 due Fondi presso la Cassa Edile di Biella denominati :

"Fondo CIGO apprendisti Industria"

"Fondo CIGO Apprendisti Artigiani"

per garantire la concreta applicazione di quanto previsto dalla contrattazione sopraindicata

- 2) I "Fondi CIGO apprendisti" vengono alimentati dai contributi versati unicamente dalle imprese che impiegano lavoratori con qualifica di apprendista nella misura pari:

0,30% per le imprese industriali

1% per le imprese artigiane

della retribuzione percepita dal lavoratore apprendista da calcolare sul totale 2 della tabella paga apprendisti in vigore;

I contributi devono essere calcolati per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3 dell'art. 17 del CC.N.L. 18 giugno 2008 e dell'art. 20 del CCNL 23.07.2008 con esclusione del 4 novembre.

Il relativo versamento alla Cassa Edile dovrà avvenire con le consuete modalità previste per le contribuzioni già in atto (Denuncia MUT);

Le condizioni per l'erogazione della prestazione sono:

- la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo **non** inferiore ad una giornata di lavoro
 - l'iscrizione dell'apprendista, presso la Cassa Edile di Biella, all'atto dell'evento
 - aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori (MUT) le ore CIG dell'apprendista ed il cantiere nel quale si è verificato l'evento
 - la regolarità dell'impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa Cassa Edile all'atto di liquidazione della domanda di prestazione
 - tale prestazione verrà anticipata all'apprendista dall'impresa, sottoponendola alla contribuzione ed alle ritenute fiscali di competenza, chiedendone il rimborso, tramite apposita domanda, alla Cassa Edile.
 - La retribuzione da prendere a riferimento per il rimborso sarà pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per gli stessi eventi, comprensiva della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia (tot. 2) , nei limiti del massimale di legge circolare CNCE n 375 del 17/12/2008.
 - Per gli apprendisti industria sino a 150 ore di interruzione dell'attività lavorativa dovuta ai suddetti eventi
 - Per gli apprendisti artigiani senza limite di richiesta .
 - la domanda per essere accolta, dovrà pervenire alla Cassa Edile entro i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell'Inps, dell'autorizzazione all'intervento C.I.G, richiesto per il personale operaio, per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista. Nella domanda dovranno essere indicati il numero e la data di autorizzazione dell'Inps nonché il periodo ed il cantiere oggetto della domanda.
 - Nel caso in cui l'impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, la richiesta dovrà pervenire alla Cassa Edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati relativa al periodo in cui si è verificato l'evento.
 - L'accoglimento delle domande sarà subordinato all'accertamento, da parte della Cassa Edile, dell'avvenuto verificarsi dell'evento atmosferico nel cantiere interessato
 - A tale fine le domande saranno sottoposte all'attenzione di una Commissione costituita presso la Cassa Edile dalle Organizzazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni Sindacali, che ne autorizzerà il rimborso alla ditta richiedente.
 - L'eventuale modulistica necessaria , anche ai fini di quanto previsto dall'ultimo comma del citato allegato 33 del CCNL 18 giugno 2008 e del CCNL 23.07.2008, verrà predisposta dalla Cassa Edile di Biella e resa disponibile alle imprese iscritte con le modalità che la stessa riterrà più idonee;
- 5) Le Parti concordano di ritenere sperimentale l'aliquota sopra indicata per il finanziamento del "Fondo CIGO Apprendisti", riservandosi di verificarne ed eventualmente adeguarne l'entità decorsi 12 mesi dal presente accordo;
 - 6) Il periodo intercorrente **dal 1 gennaio 2009 al 31 marzo 2009** verrà regolarizzato inserendo l'importo nella denuncia mensile di aprile 2009 scadente il 31 maggio 2009.
Per il periodo sopracitato la domanda per le ore di Cassa Integrazione Apprendisti da liquidare dovrà essere presentata in Cassa Edile entro la stessa data del **31 maggio 2009**.
 - 7) Ai fini di quanto previsto dall'ultimo comma del citato verbale di accordo del 4 dicembre 2008, il presente verbale verrà inviato alle rispettive Parti Nazionali per le necessarie verifiche di compatibilità con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore.

Biella, 24 aprile 2009

Letto, confermato e sottoscritto.

COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI

CONFARTIGIANATO

C.N.A.

FeNEAL-UIL

FILCA CISL

FILLEA CGIL